

Codice A15000

D.D. 9 novembre 2017, n. 1094

**D.Lgs n. 198/2006, art. 46. Collaborazione occasionale a supporto dell'ufficio della Consigliera di Parità regionale in relazione all'analisi della situazione occupazionale femminile-maschile nelle aziende piemontesi con piu' di 100 dipendenti. Affidamento incarico alla dr.ssa Marianna Azzurra Filandri e approvazione schema di contratto.**

Premesso che:

il D. Lgs. 198/06 e s.m.i. al Libro I, Titolo II, Capo IV, norma la figura istituzionale della Consigliera di parità; in particolare, l'art. 15 ne definisce compiti e funzioni, l'art. 16 comma 2 prevede la predisposizione di una Convenzione quadro tra Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro delle Pari Opportunità, e la Conferenza Unificata, allo scopo di definire le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio delle Consigliere, nonché gli indirizzi generali per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 15;

la Convenzione quadro sopra richiamata, sottoscritta in data 22 novembre 2001 e recepita integralmente dalla Regione Piemonte in data 31.03.2003, all'art. 1 stabilisce che *gli obiettivi e le attività da svolgere vengono individuate dalla Consigliera in carica*, nel rispetto degli indirizzi di massima forniti dalle leggi nazionali, regionali e dalla stessa Convenzione e che il suo Ufficio debba essere funzionalmente autonomo;

visto il D. Lgs. 11.04.2006 n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246", che all'art. 18, così come modificato dal D. Lgs. 25 gennaio 2010 n. 5, prevede il mantenimento del Fondo nazionale istituito con D. Lgs. 196/00 art. 9 e destinato a finanziare le attività delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità regionali e provinciali;

vista la Legge Regionale n. 28 del 30 settembre 2008, che all'art. 8 prevede la compartecipazione della Regione Piemonte alle spese relative al funzionamento dell'ufficio della Consigliera di parità regionale di cui all' articolo 18 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

visto l'art. 46 del predetto D. Lgs. 198/06 che prevede che le aziende pubbliche e private con oltre 100 dipendenti trasmettano, almeno ogni due anni, alla Consigliera di parità regionale di competenza territoriale i rapporti sulla situazione del personale maschile e femminile, completi di tutti i dati relativi allo stato del rapporto di lavoro;

visto il D.M 17 luglio 1996 del Ministero del Lavoro che prevede la data del 30 aprile, quale scadenza per la presentazione dei rapporti riferiti al biennio precedente;

preso atto che, per quanto attiene il biennio 2014-2015 sono pervenuti, al 30 aprile 2016, al Settore Politiche per le famiglie, Giovani e Migranti, Pari Opportunità e Diritti , ove è incardinato l'ufficio di supporto alla Consigliera di parità regionale del Piemonte, n. 996 rapporti;

considerato che per ogni biennio gli uffici regionali preposti, svolgono, con i dati pervenuti attraverso i rapporti, una ricognizione statistica e un'attività di analisi per disporre di un quadro complessivo della situazione occupazionale delle donne nel contesto piemontese;

vista la D.G.R. n. 16-5314 del 10.07.2017, di presa d'atto del Piano di attività e di approvazione Piano finanziario della Consigliera di parità regionale per l'anno 2017;

considerato che il predetto Piano di attività prevede, al punto 6 “l’esame dei questionari degli ultimi 5 rapporti biennali riguardanti l’occupazione presso imprese piemontesi con oltre 100 dipendenti, da realizzarsi mediante una analisi longitudinale sull’andamento dell’occupazione femminile. Lo scopo dell’analisi è la ricostruzione di uno scenario ante, durante e post crisi economica del 2008”;

considerato, altresì, che per svolgere la predetta attività di analisi e ricognizione statistica dei dati è necessario possedere un’elevata competenza in analisi quantitativa e qualitativa dei dati, in studio e ricerca sui temi del lavoro, pari opportunità e differenze di genere;

considerato che

la Direzione Regionale Coesione Sociale nell’ambito del Settore Politiche per le famiglie, Giovani e Migranti, Pari Opportunità e Diritti , ove è incardinato l’ufficio di supporto alla Consigliera di parità regionale del Piemonte, necessita di acquisire un supporto specialistico necessario allo svolgimento dell’attività di analisi dei rapporti sulla situazione del personale maschile e femminile; con Determinazione n. 670 del 17/07/2017 è stato approvato lo schema di avviso pubblico per l’individuazione di un/una collaboratore/collaboratrice altamente qualificato/a che possa fornire un supporto specialistico a termine nell’ambito del Settore Politiche per le famiglie, Giovani e Migranti, Pari Opportunità e Diritti – Ufficio della Consigliera di Parità regionale ; il suddetto avviso è stato regolarmente pubblicato sul sito della Regione Piemonte nella sezione Bandi e finanziamenti;

il compenso massimo previsto è pari ad euro 1.500,00 (o.f.c.), riferito a 90 giorni di attività, per il collaboratore o la collaboratrice individuato/a, a seguito di valutazione comparata delle candidature pervenute e che dovrà svolgere le attività dettagliate nell’avviso;

la Commissione di valutazione, nominata con determinazione dirigenziale n. 890/A15000 del 20/09/2017, si è riunita in data 11 ottobre 2017 e in data 30 ottobre 2017 per procedere alla valutazione comparata dei curricula pervenuti;

preso atto che

la Commissione di valutazione, sulla base dei curricula, ha assegnato il punteggio più alto, alla candidata Marianna Azzurra Filandri, come risulta dagli appositi verbali, conservati agli atti della Direzione;

ritenuto di procedere alla stipula del contratto di collaborazione occasionale con la dott.ssa Marianna Azzurra Filandri, che ha dichiarato la disponibilità ad accettare l’incarico nei termini di cui allo schema del contratto allegato, quale parte integrante alla presente determinazione, che contestualmente si approva, e che prevede una durata dalla data di sottoscrizione per un periodo massimo di 90 giorni;

considerato che con determinazione n. 670 del 17/07/2017 è stata prenotata la somma di € 1.500,00 sul cap. 136780 del Bilancio 2017 (imp. 2017/3692);  
vista la DGR 5 - 4686 del 20/04/2017;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17.10.2016;

tutto ciò premesso

**IL DIRETTORE REGIONALE**

Visto:

- il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
- la L.R n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale;
- il D.Lgs 118/2011 ”Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
- l’art. 23 e 27 del D.Lgs n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA”;
- La L.R. 6 aprile 2016 n. 6 “Bilancio di previsione 2016-2018”

*determina*

Di approvare lo schema di contratto relativo alla collaborazione occasionale per il supporto specialistico all’Ufficio della Consigliera di Parità allegato alla presente quale parte integrante;

di affidare, per le considerazioni in premessa illustrate, alla dr.ssa Marianna Azzurra Filandri l’incarico di collaborazione occasionale per le seguenti attività:

esame dei questionari degli ultimi 5 rapporti biennali riguardanti l’occupazione presso imprese piemontesi con oltre 100 dipendenti, da realizzarsi mediante una analisi longitudinale sull’andamento dell’occupazione femminile;

di dare atto che la somma complessiva di € 1.500 trova copertura finanziaria sul cap. 136780 del Bilancio 2017, di cui alla relativa prenotazione effettuata con determinazione n. 670 del 17/07/2017:

transazione elementare:

conto finanziario: U.1.03.02.99.999

cofog: 04.1

transazione unione europea: 8

ricorrente: 4

di dare atto che la liquidazione delle prestazioni a favore della dr.ssa Marianna Azzurra Filandri sarà effettuata secondo i tempi e le modalità previste dal contratto.

Ai fini dell’efficacia della presente determinazione se ne dispone, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito di Regione Piemonte, Sezione “Amministrazione trasparente”.

**Beneficiario:** Marianna Azzurra Filandri (omissis)

**Importo complessivo:** €1.500,00

**Modalità indiv.ne beneficiario:** si è proceduto a pubblicare avviso sul sito internet della Regione Piemonte – sezioni incarichi professionali – per la selezione di n. 1 collaboratore altamente qualificato, chiamato a svolgere una collaborazione a termine, approvato con determinazione dirigenziale n. 670 del 17/07/2017;

**Responsabile del Procedimento:** Gianfranco Bordone

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 12/10/2010 n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

Il Direttore Regionale  
Dott. Gianfranco BORDONE

Allegato

**ALLEGATO alla D.D. n.....del.....**

**REGIONE PIEMONTE**

**AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER  
IL SUPPORTO SPECIALISTICO IN RELAZIONE ALL'ANALISI DELLA  
SITUAZIONE OCCUPAZIONALE FEMMINILE-MASCHILE NELLE AZIENDE  
PIEMONTESI CON PIU' DI 100 DIPENDENTI**

**PREMESSO CHE:**

con Determinazione dirigenziale n. .... , del..... è stato disposto l'affidamento dell'incarico, previo espletamento della procedura di selezione svolta in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 133/2008 s.m.i. e in conformità a quanto disposto con D.G.R. n. 28-1337 del 29 dicembre 2010, in presenza di comprovate esigenze nell'ambito del Settore Politiche per le famiglie, Giovani e Migranti, Pari Opportunità e Diritti – Ufficio della Consigliera regionale di parità;

**TRA**

La **Regione Piemonte**, codice fiscale 8008760016 rappresentata dal Direttore Regionale dott. Gianfranco Bordone nato a ..... il ..... e domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Direzione Coesione Sociale in Via Magenta 12, Torino,

**E**

Il dr/la dr.ssa.....codice fiscale..... nata a .....il ....., residente in ....., ..... , di seguito chiamato collaboratore

**PER QUANTO ILLUSTRATO NELLE PREMESSE,**

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 - Oggetto**

1. La Regione Piemonte – Direzione Coesione Sociale conferisce al dr/alla dr.ssa. ...., che accetta, l'incarico di collaborazione occasionale quale supporto specialistico in relazione all'analisi della situazione occupazionale femminile-maschile nelle aziende piemontesi con più di 100 dipendenti nell'ambito del Settore Politiche per le famiglie, Giovani e Migranti, Pari Opportunità e Diritti – Ufficio della Consigliera

regionale di parità (di seguito denominata “Struttura regionale di riferimento”).

2. Il supporto specialistico necessario alla Direzione è finalizzato ad un’analisi dei dati pervenuti attraverso le seguenti azioni:

- studio dei dati contenuti nei rapporti biennali inviati alle imprese con oltre cento dipendenti, in base all’art. 46 del d.lgs 11 aprile 2006, n. 198;
- analisi approfondita delle singole situazioni, anche in relazione alle posizioni professionali ricoperte dalle donne e dagli uomini;
- verifica del rispetto dei principi di pari opportunità;
- stesura della relativa ricognizione statistica per disporre di un quadro complessivo della situazione occupazionale delle donne nel contesto piemontese.

Si richiede altresì l’esame dei questionari degli ultimi 5 rapporti biennali riguardanti l’occupazione presso imprese piemontesi con oltre 100 dipendenti, da realizzarsi mediante una analisi longitudinale sull’andamento dell’occupazione femminile. Lo scopo dell’analisi è la ricostruzione di uno scenario ante, durante e post crisi economica del 2008.

#### **ART. 2 - Descrizione della collaborazione**

1. L’attività in oggetto non costituirà rapporto di lavoro dipendente, bensì rapporto di collaborazione occasionale ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 s.m.i., in relazione all’acquisizione di collaboratori esterni nell’ambito della Pubblica Amministrazione, con esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione.

#### **ART. 3 - Durata**

1. L’incarico di collaborazione è conferito a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto per un massimo di 90 giorni

2. È facoltà dell’Amministrazione Regionale risolvere il contratto in caso di grave ed immotivata inadempienza degli impegni contrattuali secondo le disposizioni di cui agli articoli 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento), 2227 (Recesso unilaterale dal contratto) e 2237 (Recesso) del codice civile.

3. È fatta comunque salva la possibilità, per entrambi le parti, di recedere dal contratto previo preavviso scritto, con lettera A/R, non inferiore a 30 giorni.

#### **ART. 4 - Svolgimento**

1. L’attività di collaborazione sarà svolta prevalentemente presso le sede regionale della Direzione Coesione Sociale senza vincoli di orario con materiali ed attrezzature tecniche

fornite dall'Amministrazione, secondo modalità che saranno concordate con il Responsabile della Struttura regionale competente.

#### **ART. 5 - Verifica delle prestazioni**

1. Ferma restando l'inesistenza del vincolo di subordinazione, spetta al responsabile della Struttura regionale di riferimento la verifica delle prestazioni e del rispetto dei tempi concordati, la segnalazione verbale al collaboratore delle eventuali inadempienze e l'avvio del procedimento di recesso dal rapporto di collaborazione ove le modalità di esecuzione dell'incarico rendessero opportuna o necessaria la risoluzione del medesimo.

2. Il collaboratore è tenuto a presentare con cadenza trimestrale una relazione dell'attività svolta nel periodo di riferimento.

#### **ART. 6 - Compenso**

1. Il compenso lordo per la collaborazione, di cui al precedente art. 1, è di € 1.500,00 su cui vengono applicati gli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali, nonché le imposte e detrazioni previste per i redditi assimilati a lavoro dipendente, ai sensi della normativa vigente ed in relazione alla situazione reddituale e familiare del collaboratore.

#### **ART. 7- Regime previdenziale e fiscale**

1. Il collaboratore dichiara di non esercitare abitualmente alcuna attività di tipo professionale o esercizio di impresa e pertanto di non possedere partita IVA. Dichiara altresì, di non essere attualmente iscritto ad alcuna Cassa Previdenziale o ad altra forma contributiva pensionistica obbligatoria.

2. A tal fine si impegna a comunicare tempestivamente alla Regione Piemonte qualsiasi modificazione che comporti variazioni al regime previdenziale e fiscale suindicato.

#### **ART. 8 - Prodotto dell'attività e obbligo di riservatezza**

1. Il collaboratore dà atto che quanto prodotto nel corso della propria attività è di proprietà della Regione Piemonte, che ne farà l'uso più opportuno a proprio insindacabile giudizio; si impegna inoltre a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico di cui trattasi.

Il collaboratore non potrà pubblicarli e/o divulgarli senza previa ed espressa autorizzazione della Regione, citando la stessa come promotrice dell'attività e proprietaria dei risultati.

#### **ART. 9 - Trattamento di dati personali**

1. La Regione Piemonte, nella persona del Responsabile interno del trattamento di dati personali, Dott. Gianfranco Bordone, a ciò autorizzato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 5 del 01/02/2010 quale titolare, nomina il collaboratore "Responsabile esterno dei trattamenti dei dati personali effettuati nell'ambito del contratto affidato". A tale proposito, in ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i. (di seguito Codice), il collaboratore, in qualità di responsabile esterno dei trattamenti, è tenuto a:

a) assicurare che il trattamento dei dati avvenga nel pieno rispetto del Codice e solo ed esclusivamente per le finalità e secondo le modalità operative indicate dalla Regione Piemonte;

b) ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati personali, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del contratto;

c) nominare gli incaricati ai sensi dell'art. 30 del Codice vigilando sui trattamenti da essi svolti;

d) effettuare i controlli necessari per accertare che i dati personali siano trattati in modo lecito, raccolti, registrati e trattati per gli scopi determinati in base al contratto, ed utilizzati con finalità e modalità conformi a quelle per le quali sono stati raccolti;

e) segnalare tempestivamente alla Regione Piemonte le eventuali richieste o domande presentate dagli interessati ai sensi dell'art. 7 del Codice;

f) informare prontamente la Regione Piemonte di tutte le questioni rilevanti ai sensi del Codice.

#### **ART. 10 - Incompatibilità**

1. Il collaboratore dichiara di non avere attualmente alcun rapporto di dipendenza, di non avere incarichi professionali o di consulenza che siano incompatibili con le attività conferite dalla Regione Piemonte, che determinano situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e si obbliga inoltre a non assumere, per la durata del rapporto di collaborazione in oggetto, incarichi comportanti situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi con la Regione Piemonte. All'uopo si impegna a comunicare gli incarichi che gli venissero conferiti da parte di privati e a rinunciare ai medesimi se risultassero, ad insindacabile giudizio della Regione Piemonte, contrastanti con il corretto adempimento degli obblighi assunti.

#### **ART. 11 - Sicurezza sul lavoro**

1. Il collaboratore è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in

vigore nella sede di esecuzione della attività inerenti al presente contratto, nel rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 81/2008, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

#### **ART. 12 – Codice di comportamento, piano triennale di prevenzione della corruzione**

1. Il collaboratore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscere e accettare gli obblighi di condotta definiti sia dal Codice di comportamento dei dipendenti di ruolo della Giunta della Regione Piemonte (approvato con D.G.R. n. 1-602 del 24 novembre 2014 e successivamente modificato con DGR n. 1 – 1717 del 13/07/2015), sia dal piano triennale di prevenzione della corruzione – periodo 2016/2018 (approvato con DGR n. 1 – 4209 del 21/11/20165), che si richiamano per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati. La violazione degli obblighi derivanti dai suddetti Codici e Piano è causa di risoluzione del contratto, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

#### **ART. 13 – Controversie e Foro competente**

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto.

2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, per qualsiasi controversia relativa al presente contratto sarà competente il Foro di Torino.

#### **ART. 14 – Imposte e spese contrattuali**

1. Il presente contratto è soggetto a repertoriazione presso il Settore regionale competente e a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10, parte seconda, della tariffa di cui al d.p.r. 26.04.86 n. 131.

2. Il presente contratto è esente da bollo ai sensi dell'art. 25, Allegato B (Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto) del D.P.R. 26/10/1972 n. 642.

#### **ART. 15 - Nuovi accordi**

1. Qualsiasi nuovo accordo interpretativo o modificativo dei patti previsti nel presente contratto avrà valore solo se redatto per iscritto.

#### **ART. 16 – Rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente contratto le parti fanno riferimento a quanto stabilito dal Codice Civile.



Il presente contratto, redatto in n. 2 originali, viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

Torino,

**Il Committente**  
**REGIONE PIEMONTE**

**Il collaboratore/La collaboratrice**